

LEGGE REGIONALE
23 Agosto 1985, n. 21

**Istituzione di un fondo per l'assistenza
alle piccole e medie imprese,
in attuazione dell'articolo 12
della legge 24 giugno 1974, n. 268.**

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

ART. 1
Partecipazione della Regione ad enti, consorzi, società

La Regione è autorizzata a partecipare, in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ad enti, associazioni, consorzi e società consortili che si propongono la realizzazione di iniziative aventi particolare rilievo per lo sviluppo economico della Sardegna.

ART. 2
**Costituzione di un consorzio per l'assistenza
alle piccole e medie imprese**

In attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268, la Regione utilizza uno speciale fondo per la costituzione di un consorzio pubblico destinato alla promozione e alla assistenza finanziaria di consorzi o società consortili di imprese, nonché alla erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali.

Il Consorzio è autorizzato a:

- promuovere e partecipare a società costituite ai sensi dell'art. 17 della legge 21 Maggio 1981, n° 240, con la partecipazione delle piccole e medie imprese di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1974, n° 268, nonché a consorzi e società consortili di ricerca;
- favorire la formazione e la gestione di consorzi e società consortili costituiti in prevalenza da piccole e medie imprese aventi i medesimi requisiti di cui alla linea precedente, nonché delle imprese artigiane singole, associate o nella forma mista di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n° 443;
- promuovere, gestire e sviluppare il parco scientifico e tecnologico della Sardegna.

Il consorzio potrà concedere, sia ai consorzi e alle società di cui al comma precedente, sia ad altre imprese, singole o associate, assistenza tecnica ed

organizzativa nonché assistenza finanziaria secondo le norme della presente legge.

Si estendono a favore dei soggetti previsti dal presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 13.

ART. 3

Partecipanti al fondo

La Giunta regionale potrà autorizzare la partecipazione al consorzio di soggetti giuridici pubblici o privati che ne facciano richiesta e che apportino propri mezzi finanziari.

Gli apporti finanziari dei partecipanti andranno ad incremento del patrimonio del consorzio e potranno essere restituiti solo in caso di scioglimento del consorzio stesso.

ART. 4

Statuto del consorzio

Il Consorzio sarà disciplinato da uno statuto approvato dalla Giunta regionale.

Lo statuto definirà l'organizzazione del consorzio nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi.

ART. 5

Comitato tecnico di gestione

All'attività del consorzio di cui alla presente legge è preposto un comitato tecnico di gestione composto come segue:

- a) tre membri nominati dalla Giunta regionale;
- b) un membro nominato da ciascuno degli altri partecipanti al consorzio che abbia versato una somma non inferiore al tre per cento del conferimento iniziale della Regione.

Ciascun membro dura in carica tre anni.

Le deliberazioni del comitato tecnico di gestione dovranno essere assunte in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina regionale.

Il Comitato anzidetto delibera l'ordinamento interno del Consorzio, il regolamento organico ed il trattamento del suo personale, assunto anche mediante rapporto convenzionale a tempo determinato.

I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consorzio.

ART. 6

Presidente del comitato tecnico di gestione

Il Presidente del Comitato tecnico di gestione è nominato dalla Giunta regionale fra i membri di cui alla lettera a) del precedente articolo.

Il Presidente è investito di ogni potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolte da un vice Presidente designato in conformità al precedente primo comma, tra i membri nominati dalla Giunta regionale.

ART. 7

Direttive della Giunta regionale sulle attività del consorzio

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, sentita la competente Commissione consiliare, emanerà direttive sull'attività del consorzio.

Le direttive potranno determinare altresì le modalità di eventuali convenzioni, da stipularsi tra il consorzio ed enti, istituti di credito o società finanziarie operanti in Sardegna, per lo svolgimento dei compiti d'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame del comitato tecnico di gestione e di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.

ART. 8

Organi di controllo del consorzio

I poteri di controllo sulla gestione e la contabilità del consorzio sono esercitati da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale ed il terzo eletto dai partecipanti al consorzio di cui all'articolo 3.

I componenti del collegio sindacale durano in carica tre anni.

ART. 9

Copertura finanziaria

Alle spese derivanti dalla costituzione e dal finanziamento del consorzio di cui alla presente legge si provvede mediante lo stanziamento a tal fine destinato nel titolo di spesa 8.2.4/1 del Programma di intervento 1982-1984, concernente i fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Il Consorzio dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamenti della Regione per l'integrazione del fondo consortile da destinarsi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ivi

compresi quelli erogati ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n° 13;

- b) contributi della Comunità economica europea, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici e privati per il funzionamento del Consorzio ed a sostegno dei progetti previsti per le finalità istituzionali;
- c) proventi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi;
- d) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
- e) ogni altra entrata derivante dall'esercizio delle attività previste dallo Statuto.

ART. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Bormio, addì 23 agosto 1985.

Melis